

Prima decisione della Commissione delle OPA relativa all’offerta pubblica d’acquisto di SES Holding SA per tutte le azioni nominative di Società Elettrica Sopracenerina SA (SES) detenute dal pubblico

1 INTRODUZIONE

SES Holding SA («**SESH**») sta preparando un’offerta pubblica d’acquisto estesa a tutte le azioni nominative di Società Elettrica Sopracenerina SA (SES) («**SES**») detenute dal pubblico. SESH ha acquistato da Alpiq AG («**Alpiq**») una partecipazione del 60.89% del capitale e dei voti di SES con contratto d’acquisto del 29 maggio 2013. Il contratto d’acquisto è stato perfezionato il 9 luglio 2013. L’offerta pubblica d’acquisto di SESH rappresenta quindi un’offerta obbligatoria ai sensi dell’art. 32 LBVM, che deve essere presentata entro il termine di legge di due mesi, ossia entro il 9 settembre 2013.

Con domanda del 5 luglio 2013 («**Domanda**»), SESH ha richiesto alla Commissione delle OPA una decisione d’accertamento riguardante più questioni giuridiche che si ponevano in relazione alla futura offerta pubblica d’acquisto di SESH estesa a tutte le azioni nominative di SES detenute dal pubblico («**Offerta**»). Sulla base della Domanda, la Commissione delle OPA ha emanato una prima decisione relativa all’Offerta in data 31 luglio 2013, nella quale ha, tra l’altro, ordinato la pubblicazione del presente annuncio da parte di SESH.

2 RIASSUNTO DELLA FATTISPECIE

2.1 Parti e retroscena

SES è un’azienda elettrica con sede a Locarno. Il suo capitale azionario ammonta a CHF 16’500’000, suddiviso in 1’100’000 azioni nominative con un valore nominale di CHF 15 cadauna («**Azioni SES**»). Le Azioni SES sono quotate alla SIX Swiss Exchange. SESH detiene 669’813 Azioni SES, che corrispondono al 60.89% del capitale e dei voti di SES. Le restanti Azioni SES sono detenute da numerosi Comuni del comprensorio SES e da altri azionisti di minoranza.

SESH ha sede a Locarno. Il suo capitale azionario ammonta a CHF 50’000’000, suddiviso in 50’000’000 azioni nominative con un valore nominale di CHF 1 cadauna («**Azioni SESH**»). Come scopo ha la partecipazione in SES. Gli azionisti di SESH («**Azionisti SESH**») sono Azienda elettrica ticinese («**AET**»), un istituto di diritto pubblico del Cantone Ticino avente personalità giuridica propria e sede a Bellinzona (con una partecipazione in SESH del 99.50%) e i Comuni ticinesi di Biasca, Gambarogno, Locarno, Losone, Minusio e Muralto (con una partecipazione in SESH dello 0.50%). I sei Comuni («**Comuni SESH**») detengono inoltre una partecipazione diretta in SES del 12.92%.

L’Offerta sarà parte di una transazione, che ha come scopo riportare in mano pubblica le reti di distribuzione di SES, di grande importanza per il territorio del Cantone Ticino e per i Comuni. Al momento il comprensorio SES è composto da 59 Comuni. Ad oggi, oltre ai sei Comuni SESH, altri 24 Comuni del comprensorio SES sono registrati come azionisti di SES. Questi ultimi detengono in totale lo 0.76% del capitale e dei voti di SES. I rimanenti Comuni del comprensorio SES non sono azionisti di SES (rispettivamente non sono iscritti come azionisti nel libro delle azioni di SES).

2.2 Struttura della transazione

Come primo passo SESH ha acquistato la partecipazione del 60.89% in SES di Alpiq. Il prezzo pagato il 9 luglio 2013 ammonta a CHF 137.61 per Azione SES. Il contratto d’acquisto include, oltre ad alcuni obblighi accessori delle parti, in particolare un catalogo esaustivo di garanzie e indennità da parte di Alpiq a favore di SESH.

Il finanziamento per l’acquisto della partecipazione in SES da Alpiq e per la conseguente Offerta di SESH è costituito da capitale proprio per un importo di CHF 50’000’000 e da un credito in tre tranche dell’importo massimo totale di CHF 87’000’000 accordato da Banca dello Stato del Cantone Ticino. Nel caso in cui tale finanziamento non dovesse essere sufficiente, AET si è dichiarata disponibile ad accordare un ulteriore credito a SESH a condizioni di mercato.

Gli Azionisti SESH intendono concludere un patto parasociale concernente le Azioni SESH («**Patto Parasociale**»). La sottoscrizione avrà luogo prima della pubblicazione dell’Offerta. Il Patto Parasociale regola in particolare quanto segue: SESH si assume i costi di transazione anticipati da AET per un importo massimo di CHF 2’200’000. Inoltre viene definita la composizione dei consigli d’amministrazione di SESH e SES. AET conferisce poi gratuitamente ai 59 Comuni del comprensorio SES (al quale appartengono anche i sei Comuni SESH) le seguenti due serie di diritti d’acquisto:

- i) Fino al 31 dicembre 2014 i 59 Comuni del comprensorio SES hanno il diritto di acquistare da AET fino al 48.50% delle Azioni SESH emesse («**Diritti d’Acquisto 1**»). Il numero di Diritti d’Acquisto 1 conferiti a un Comune viene determinato in base al consumo d’energia del rispettivo Comune negli anni dal 2010 al 2012. Il prezzo d’esercizio corrisponde al valore nominale delle Azioni SESH di CHF 1.
- ii) Tra il 1° gennaio 2015 e il 31 marzo 2015 i 59 Comuni del comprensorio SES hanno inoltre il diritto di acquistare da AET un ulteriore 21% delle Azioni SESH emesse («**Diritti d’Acquisto 2**»). Il numero di Diritti d’Acquisto 2 conferiti a un Comune viene nuovamente determinato in base al consumo d’energia del rispettivo Comune negli anni dal 2010 al 2012 e il prezzo d’esercizio corrisponde altresì al valore nominale delle Azioni SESH di CHF 1. I Diritti d’Acquisto 2 possono essere esercitati solamente sull’integralità del 21% del capitale azionario di SESH. Nel caso in cui i Diritti d’Acquisto 2 non venissero esercitati integralmente, l’esercizio parziale da parte dei Comuni necessiterebbe del consenso di AET.

Nel caso in cui AET dovesse accordare un credito a SESH, i Comuni che esercitano i loro Diritti d’Acquisto sarebbero obbligati ad acquistare il credito di AET proporzionalmente alla loro partecipazione in SESH (cambiamento del creditore alle medesime condizioni).

Nel caso in cui i Comuni esercitassero tutti i Diritti d’Acquisto, AET ridurrebbe la propria partecipazione in SESH entro il 31 marzo 2015 fino al 30% e i Comuni del comprensorio SES deterrebbero il 70% delle Azioni SESH. Se i Comuni non esercitassero i propri Diritti d’Acquisto 1 e/o Diritti d’Acquisto 2, i Diritti d’Acquisto non esercitati verrebbero attribuiti ai restanti Comuni del comprensorio SES, nuovamente in proporzione al loro consumo d’energia negli anni dal 2010 al 2012. Nel caso in cui anche questi Diritti d’Acquisto non venissero esercitati, le rispettive Azioni SESH resterebbero in possesso di AET.

I 53 Comuni del comprensorio SES, esclusi i Comuni SESH, inizialmente non fanno parte del Patto Parasociale. I Diritti d’Acquisto vengono conferiti a questi Comuni come diritti in favore di terzi. Nel caso in cui un Comune esercitasse un Diritto d’Acquisto, dovrà però poi accedere al Patto Parasociale.

3 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DELLE OPA

Sulla base della fattispecie riassunta alla cifra 2, la Commissione delle OPA ha emanato la prima decisione relativa all’Offerta il 31 luglio 2013 con il seguente dispositivo (riassunto del testo originale in francese):

«1. Nel contesto dell’offerta pubblica d’acquisto di SES Holding SA agli azionisti di Società Elettrica Sopracenerina SA, il Cantone Ticino agisce d’intesa con SES Holding SA.

- 2. I Comuni del comprensorio della Sopracenerina, che non sono parte del patto parasociale tra AET e i Comuni di Biasca, Gambarogno, Locarno, Losone, Minusio e Muralto non agiscono d’intesa con SES Holding SA.
- 3. Nel contesto dell’acquisto del 60.89% delle azioni di Società Elettrica Sopracenerina SA non è stata accordata da parte di SES Holding SA a Alpiq SA nessun’altra prestazione importante in grado di influenzare la determinazione del prezzo minimo dell’offerta.
- 4. Il conferimento delle opzioni d’acquisto ai Comuni del comprensorio della Sopracenerina non deve essere considerato nella determinazione del prezzo minimo dell’offerta.
- 5. In relazione al conferimento delle opzioni d’acquisto ai Comuni del comprensorio della Sopracenerina viene concessa a SES Holding SA una deroga al principio della parità di trattamento.
- 6. L’acquisto delle azioni derivante dall’esercizio delle opzioni d’acquisto conferite ai Comuni del comprensorio della Sopracenerina non viola la Best Price Rule se avviene come descritto nella domanda.
- 7. SES Holding SA è autorizzata a redigere i documenti dell’offerta in tedesco e in italiano e a pubblicare gli annunci in italiano in un giornale ticinese.
- 8. SES Holding SA pubblicherà un annuncio contenente il dispositivo della presente decisione, accompagnato da un breve riassunto della fattispecie e dai rimedi giuridici a disposizione degli azionisti qualificati entro il termine di 5 giorni di borsa.
- 9. Ogni ulteriore conclusione viene respinta.
- 10. L’emolumento per la presente decisione ammonta a CHF 50’000. Esso verrà dedotto dall’emolumento finale dovuto per la verifica dell’offerta.»

Il testo completo della decisione 542/01 sarà disponibile sul sito web della Commissione delle OPA all’indirizzo www.takeover.ch/transactions/document/id/2355.

4 PUBBLICAZIONI

La futura Offerta così come tutte le ulteriori comunicazioni in relazione all’Offerta verranno pubblicate nella Neue Zürcher Zeitung in lingua tedesca così come nei giornali Corriere del Ticino, La Regione Ticino e Giornale del Popolo in lingua italiana. Esse verranno notificate anche a Bloomberg e Reuters. Le pubblicazioni relative alla futura Offerta saranno inoltre disponibili all’indirizzo internet www.sesholding.ch.

5 DIRITTI DEGLI AZIONISTI DI SOCIETÀ ELETTRICA SOPRACENERINA SA (SES)

5.1 Richiesta di ottenere la qualità di parte (Art. 57 O-COPA)

Un azionista, che al momento della e a partire dalla pubblicazione della prima decisione della Commissione delle OPA relativa all’Offerta in data 5 agosto 2013 detiene almeno il 3% dei diritti di voto della Società Elettrica Sopracenerina SA (SES), esercitabili o no («**Azionista Qualificato**» ai sensi dell’art. 56 O-COPA), ottiene la qualità di parte se lo richiede alla Commissione delle OPA. La richiesta dell’Azionista Qualificato di ottenimento della qualità di parte deve essere presentata alla Commissione delle OPA (Selnaustrasse 30, Postfach, CH-8021 Zürich, E-Mail: info@takeover.ch, Fax: +41 58 499 22 91) entro 5 giorni di borsa dalla pubblicazione della prima decisione relativa all’Offerta. Il termine inizia a decorrere dal primo giorno di borsa dopo la pubblicazione della prima decisione della Commissione delle OPA. Con la richiesta deve essere fornita la prova della partecipazione del richiedente. La Commissione delle OPA può esigere ad ogni momento dall’azionista la prova che detiene sempre almeno il 3% dei diritti di voto di Società Elettrica Sopracenerina SA (SES), esercitabili o no. La qualità di parte sussiste anche per altre eventuali decisioni in relazione all’Offerta, purché la condizione di Azionista Qualificato continui ad essere data.

5.2 Opposizione (art. 58 O-COPA)

Un Azionista Qualificato (art. 56 O-COPA) che sinora non ha preso parte alla procedura può fare opposizione contro la decisione della Commissione delle OPA. L’opposizione deve essere presentata entro cinque giorni di borsa dalla pubblicazione della decisione presso la Commissione delle OPA (Selnaustrasse 30, Postfach, CH-8021 Zürich, E-Mail: info@takeover.ch, Fax: +41 58 499 22 91). Il termine inizia a decorrere dal primo giorno di borsa dopo la pubblicazione della decisione. L’opposizione deve contenere una conclusione, una motivazione sommaria nonché la prova della partecipazione di cui all’art. 56 O-COPA.

6 DIRITTO APPLICABILE E FORO

Tutti i diritti e gli obblighi reciproci derivanti dalla pubblicazione del presente annuncio sono retti dal diritto materiale svizzero. Foro esclusivo è Zurigo, Svizzera.

7 RESTRIZIONI DELL’OFFERTA

7.1 Restrizioni relative alla futura offerta pubblica d’acquisto

L’Offerta, che verrà pubblicata entro il 9 settembre 2013, non viene presentata, direttamente o indirettamente, in un Paese o in una giurisdizione in cui risulterebbe illegale o infrangerebbe leggi o norme in vigore o che richiederebbe da parte di SESH una modifica dei termini o delle condizioni dell’offerta, un’ulteriore istanza e/o azioni supplementari presso autorità statali, regolamentari o legali. Non s’intende estendere l’offerta in tali Paesi o giurisdizioni. I documenti in relazione all’Offerta non possono essere distribuiti né inviati nei Paesi e nelle giurisdizioni menzionati. Tali documenti non possono essere utilizzati a scopo di pubblicità per l’acquisto di diritti di partecipazione in SES da parte di persone fisiche o giuridiche nei Paesi e nelle giurisdizioni menzionati.

7.2 Offer Restrictions of the future Public Tender Offer

The public tender offer of SES Holding SA, Locarno («**SESH**»), for all publicly held shares in Società Elettrica Sopracenerina SA (SES), Locarno («**SES**»; «**Offer**»), which will be published by 9 September 2013 will not be made, directly or indirectly, in any country or jurisdiction in which such Offer would be considered unlawful or otherwise violate any applicable laws or regulations, or which would require SESH to change or amend the terms or conditions of the Offer in any way, to make any additional filing with any governmental, regulatory or other authority or take any additional action in relation to the Offer. It is not intended to extend the future Offer to any such country or jurisdiction. Documents relating to the future Offer must neither be distributed in any such country or jurisdiction nor be sent into such country or jurisdiction. Such documents must not be used for the purpose of soliciting the purchase of any securities of SES by anyone in any such country or jurisdiction.

Locarno, 5 agosto 2013